

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2525 del 25/07/2016
Oggetto	Proc. MO16T0008. Hera spa. Concessione per la realizzazione di scarico di acque meteoriche nel Torrente Scoltenna in comune di Pievepelago (Mo). L.R. n. 7/2004, capo II.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2584 del 25/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: proc. MO16T0008. Hera spa. Concessione per la realizzazione di scarico di acque meteoriche nel Torrente Scoltenna in comune di Pievepelago (Mo). L.R. n. 7/2004, capo II.

IL DIRETTORE

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

Acquisita la domanda di Hera spa, C.F. 04245520376, presentata il 18/03/2016 al Servizio provinciale della Difesa del Suolo di Modena, tendente ad ottenere la concessione per lo scarico di acque meteoriche e di oli accidentalmente sversati trattati tramite un disoleatore, provenienti dal basamento di un sistema di messa a terra, nel Torrente Scoltenna in comune di Pievepelago (MO) catastalmente identificata al foglio 23, fronte mappale 391 (sponda destra);

Considerato che il disoleatore di cui trattasi permette la separazione delle acque meteoriche dagli oli minerali e dei lubrificanti eventualmente presenti tramite la sedimentazione e la disoleazione delle particelle sospese di peso specifico differente da quello dell’acqua impedendo agli oli di giungere allo scarico, ed è dimensionato secondo la norma UNI EN 858-2:2004 e conforme ai requisiti della normativa UNI EN 858-1:2005 ai sensi del regolamento n. 305/2001 del parlamento europeo;

Preso atto che il rapporto di parere idraulico con data 19/04/2016, atto interno dell’istruttoria svolta dal Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, è stato espresso in modo favorevole senza alcuna prescrizione;

Verificato che in seguito alla pubblicazione della domanda sul BUR n. 192 del 29/06/2016 entro i termini previsti non sono pervenute osservazioni da soggetti eventualmente interessati;

Dato atto che il richiedente:

- ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda;

- ha versato l'importo di €. 188,63 quale canone per l'occupazione dell'area demaniale sopra citata per il periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016;

- ha versato l'importo di €. 450,00 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;
- la L. n. 37/1994;
- il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” della L.R. n. 7/2014 e s. m.;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

Per quanto precede

il Dirigente determina

a) **di rilasciare**, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, Hera spa con sede in Bologna, C.F. 04245520376, la concessione per lo scarico di acque meteoriche depurate nel Torrente Scoltenna in comune di Pievepelago (MO) dalla sponda destra, foglio 23 fronte mappale 391;

b) **di stabilire** che la concessione si intende assentita fino al **31/12/2022** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti e che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

c) **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

d) **di dare ordine** che la presente determinazione e la cartografia allegata alla domanda di concessione dovranno essere esibiti dal concessionario o dai suoi agenti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

e) **di dare atto** che lo scarico potrà essere messo in atto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti:

ART.1 – Condizioni e obblighi a carico del concessionario.

1.1 Il concessionario è **costituito custode del bene concesso** per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo del bene da parte di

soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

1.2 Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione del bene concesso;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART. 2 - Rinnovo, revoca e decadenza della concessione.

2.1 La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata prima della scadenza della concessione.

2.2 Nel caso in cui non si sia interessati a richiedere il rinnovo, è d'obbligo il ripristino dello stato dei luoghi.

2.3 La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004. Anche in questo caso il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a loro totale cura e spese.

2.4 Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- sub concessione a terzi.

ART. 3 – Canoni e deposito cauzionale.

3.1 Il canone annuo, a partire da 2017, salvo eventuali modifiche disposte dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna, ammonta a **Euro 450,00** e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo.

3.2 Alla cessazione per qualsiasi motivo della concessione, il deposito cauzionale può restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario e solo se risultano versati tutti i canoni dovuti.

- - - -

Per quanto riguarda le somme versate dai concessionari, i capitoli della parte Entrate della Regione Emilia-Romagna in cui sono state introitate sono i seguenti:

- spese d'istruttoria - capitolo 4615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate";

- canoni - capitolo 4315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" della parte Entrate della Regione Emilia-Romagna.

- deposito cauzionale capitolo 7060 "Depositi cauzionali passivi".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.